

Allegato A alla delibera n. 348/17/CONS

**DOCUMENTO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL RILASCIO DELLE
LICENZE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO
POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20
NOVEMBRE 1982, N. 890) E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
(ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285)**

INDICE

1	Premesse	2
1.1	Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento. Cenni.....	2
1.2	La posizione dell’Autorità e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sull’area di esclusiva affidata al fornitore del servizio universale.....	4
1.3	La legge annuale per il mercato e la concorrenza. La regolamentazione dell’accesso al mercato affidata all’Autorità, sentito il Ministero della giustizia. La predisposizione del disciplinare per il rilascio delle licenze da parte del Ministero dello sviluppo economico.....	5
2	L’analisi svolta dall’Autorità.....	7
2.1	Il mercato delle notificazioni a mezzo del servizio postale	7
2.2	La completa apertura alla concorrenza del mercato postale: le previsioni della direttiva postale riferibili alla notificazione a mezzo posta e la normativa vigente negli altri paesi dell’Unione europea su tale attività	10
2.3	Profili operativi del servizio di notificazione a mezzo posta.....	12
2.4	L’iter istruttorio.....	14
3	Gli orientamenti maturati dall’Autorità.....	15
3.1	Orientamenti generali della regolamentazione	15
3.2	I requisiti per il rilascio delle licenze individuali	19
3.2.1	Affidabilità	20
3.2.2	Professionalità	22
3.2.3	Onorabilità.....	22
3.3	Gli obblighi previsti per la licenza individuale.....	23
3.3.1	Sicurezza.....	23
3.3.1.1	Il personale dipendente.....	24

3.3.1.2	I locali e le infrastrutture utilizzate	25
3.3.2	Qualità del Servizio	26
3.3.3	Esecuzione dei servizi	27
3.3.3.1	Uniformità di buste e modelli. Tracciabilità	28
3.3.3.2	Digitalizzazione di alcune fasi della procedura di notificazione.....	28
3.3.4	Continuità e disponibilità	29
3.3.4.1	Capillarità dei punti di deposito (giacenza) e orari di ritiro	29
3.3.4.2	Orari di ritiro (pomeridiano e prefestivo).....	31

1 PREMESSE

1.1 Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento. Cenni.

1. Il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, già avviato con la direttiva n. 97/67/CE¹, successivamente emendata nel 2002², è stato completato dalla direttiva n. 2008/6/CE³.

Con quest'ultimo intervento, oltre ad aver prorogato al 2011 il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali (originariamente previsto per l'anno 2009), è stato chiesto agli Stati membri di abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale (“..“*gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali..*”⁴) e di adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato

¹ Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio*”. Nel testo per “*direttiva postale*” si intende il testo della direttiva 97/67/CE coordinato con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/06/CE.

² Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

³ Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

⁴ Cfr. art. 7, comma 1, della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

(regolamentazione del servizio universale, accesso alle infrastrutture postali, determinazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi postali, etc.)⁵.

Si ricorda che, prima dell'intervento della direttiva 2008/6/CE, era consentito agli Stati membri di riservare taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. La finalità era quella di non compromettere l'equilibrio finanziario di questi ultimi in una fase di progressiva liberalizzazione, garantendo quindi la salvaguardia del servizio universale e consentendo nel contempo un adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza.

2. La direttiva postale è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante l'*“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*. Il decreto è stato successivamente modificato dai decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione, rispettivamente, delle direttive n. 2002/39/CE e n. 2008/6/CE. In perfetta coerenza con le previsioni contenute nella normativa dell'Unione europea⁶, l'art. 1, comma 2, lettera q), del d.lgs. n. 261/1999 definisce l'autorizzazione come categoria generale che attribuisce diritti ed obblighi specifici agli operatori del settore postale consentendo ad essi, una volta ottenuta una *“autorizzazione generale”*⁷ oppure una *“licenza individuale”*⁸ di fornire servizi postali e, se del caso, creare o gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 261/1999, nel testo previgente, affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale, per esigenze di ordine pubblico, *“[...] i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.*

⁵ La direttiva 97/67/CE consentiva di riservare la corrispondenza ordinaria fino a 100 g al fornitore del servizio universale. La direttiva 2002/39/CE ha ridotto il peso a 50 g.

⁶ Cfr. Articolo 2, n. 14, della direttiva postale.

⁷ Per *“autorizzazione generale”* si intende ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una *“licenza per categoria”* o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione (art.1, lettera q), n.1), del d.lgs. 261/1999).

⁸ Per *“licenza individuale”* si intende ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente (art. 1, lettera q, n. 2), del d.lgs. 261/1999).

890, e successive modificazioni; [...] i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada" (di seguito, per brevità, "i servizi di notifica a mezzo posta").

1.2 La posizione dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'area di esclusiva affidata al fornitore del servizio universale.

4. Nelle proposte formulate ai fini della predisposizione della legge per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014 (AS1137) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ribadito in modo netto la necessità di eliminare l'area di riserva a favore di Poste Italiane richiamando la posizione, già espressa in precedenti segnalazioni⁹, volta ad una completa liberalizzazione del settore postale e all'instaurazione di un pieno confronto concorrenziale nel mercato degli invii raccomandati.

Posizione del tutto coincidente con quella espressa da questa Autorità che, sin dall'inizio dell'iter che ha condotto all'approvazione del disegno di legge, ha espresso "un forte e convinto apprezzamento sulla proposta di abrogazione" del regime di esclusiva, giudicando tale intervento in grado di "promuovere migliori condizioni concorrenziali nel mercato", allineando la normativa nazionale al quadro normativo europeo in tema di servizi postali.

È stata, infine, giudicata ragionevole e proporzionata la previsione del disegno di legge di richiedere particolari requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità ai fini del rilascio del titolo, nonché di imporre obblighi a tutela della sicurezza, qualità, continuità e disponibilità dei servizi offerti¹⁰.

⁹ Si vedano, in particolare, le segnalazioni: AS 786 Recepimento direttiva comunitaria sui servizi postali 2008/6/C del 12 gennaio 2011; AS 988 Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 del 28 settembre 2012.

¹⁰ Audizione al Parlamento del 23 giugno 2015 e del 25 novembre 2015 del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Esame del disegno di legge n. 2085, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

In quella stessa sede il Presidente dell'Autorità, oltre a ribadire l'insussistenza di particolari esigenze di ordine pubblico per giustificare il mantenimento di un'area di esclusiva, ha espresso apprezzamento per la proposta di affidare all'Autorità il compito di determinare i requisiti specifici e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi summenzionati, in analogia con quanto già previsto per gli altri titoli abilitativi relativi al settore postale. Sotto il profilo della redazione del testo è stata formulata la proposta, poi accolta, di collocare le norme relative all'abolizione della riserva all'interno della normativa di settore (decreto legislativo n. 261 del 1999).

1.3 La legge annuale per il mercato e la concorrenza. La regolamentazione dell'accesso al mercato affidata all'Autorità, sentito il Ministero della giustizia. La predisposizione del disciplinare per il rilascio delle licenze da parte del Ministero dello sviluppo economico.

5. Con il comma 57, *lett. b*), dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, (di seguito "la legge") è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che affidava al fornitore del servizio universale in esclusiva "[...] *i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; [...] i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada*" (di seguito, rispettivamente, "i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari" e "i servizi di notifica a mezzo posta delle violazioni del codice della strada").

La legge, oltre alla cessazione del regime di esclusiva, dispone la consequenziale abrogazione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017, delle previsioni del decreto legislativo n. 261/1999 correlate a tale regime.

In particolare, il comma 57 dell'art. 1, prevede:

alla lettera a), la soppressione del riferimento ai proventi del fornitore del servizio universale per i servizi in esclusiva nel testo dell'articolo 2, comma 14, lett. b)¹¹. Nel sistema di finanziamento originariamente previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999, prima delle recenti modifiche legislative¹²; il contributo dovuto dal fornitore del servizio

¹¹ Il testo risulterebbe così modificato: "14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede: a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12; b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso ~~e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. [...]~~".

¹² L'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", ha, innanzitutto, allineato il metodo di contribuzione per il settore postale a quello previsto in generale per gli altri settori dell'Autorità (legge 23 dicembre 2005, n. 266). La medesima norma ha, inoltre, abrogato anche le previsioni del decreto legislativo n. 261 del 1999 relative al precedente sistema contributivo. La legge sulla concorrenza è dunque intervenuta su una norma – determinandone la soppressione a decorrere dal 10 settembre 2017 - già in precedenza abrogata.

universale per il funzionamento dell'Autorità doveva essere calcolato escludendo i proventi dei servizi affidati in esclusiva;

alla lettera c), l'inserimento nel testo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 di previsioni in materia di rilascio della licenza individuale per le notificazioni e le comunicazioni connesse di atti giudiziari e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada; il rilascio della licenza dovrà essere subordinato a specifici obblighi di servizio universale con riguardo alla *“sicurezza, alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”*;

alla lettera d), la soppressione del riferimento - contenuto nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 261, in materia di fondo di compensazione¹³ -ai servizi affidati in esclusiva;

alla lettera e), l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 21 del decreto legislativo che comminava una sanzione amministrativa per l'esercizio dei servizi attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.

6. Il comma 58 dispone che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'Agcom determini, sentito il Ministero della giustizia, obblighi e requisiti per il rilascio delle licenze individuali per svolgere il servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Gli obblighi dovranno essere specificati nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 1, comma 57, della legge. Essi dovranno essere, quindi, attinenti *“alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”*. La previsione da parte del legislatore di specifici obblighi è coerente con quanto stabilito dalla direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali che, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, prevede che possano essere imposti agli operatori postali, autorizzati e licenziatari, *“..obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi..”*.

I requisiti, invece, dovranno essere delineati alla luce della norma di cui al comma 58 dell'art. 1 della legge che richiama le nozioni di affidabilità, professionalità e onorabilità dei richiedenti.

¹³ Il testo dell'art. 10, comma 1, risulterebbe così riformulato: “È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura del servizio universale ~~e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4~~ entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso”.

7. Come già rilevato in precedenza, l'articolo 1, comma 57, lettera c), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 che riguarda il rilascio della licenza che abilitava gli operatori ad offrire servizi rientranti nel campo di applicazione del servizio universale.

Accanto alla licenza individuale, come originariamente prevista, è stata inserita dalla legge annuale per la concorrenza la nuova figura della licenza individuale per le notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Per il resto, le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo sono rimaste immutate: è confermata pertanto l'attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del compito di rilasciare le "nuove" licenze per l'esercizio dell'attività ora liberalizzate.

Come già indicato nella delibera 129/15/CONS, anche per il settore ora liberalizzato appare opportuno mantenere separate le aree di intervento dell'Autorità da quelle affidate al Ministero, prevedendo, conseguentemente l'adozione, in stretta successione, di due distinti provvedimenti:

- la regolamentazione della materia, sotto il profilo del regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli (AGCOM);
- la definizione, consequenziale alla regolamentazione, della procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative: durata, modalità di rinnovo, variazioni della domanda di rilascio e cessione a terzi, decadenza (MISE).


2 L'ANALISI SVOLTA DALL'AUTORITÀ

2.1 Il mercato delle notificazioni a mezzo del servizio postale


8. Per delineare sinteticamente il quadro economico del mercato relativo ai servizi di notifica a mezzo posta, occorre innanzitutto evidenziare che, sotto il profilo dei volumi, il peso percentuale degli atti giudiziari sul totale dei servizi in esclusiva è cresciuto lievemente nel corso degli anni, fino ad arrivare a circa l'86% del totale dei servizi ancora in esclusiva.

Per l'anno 2016, i volumi dei servizi in esclusiva si attestano ad un valore pari a 51,9 milioni di pezzi, registrando un incremento (+7%) rispetto all'anno precedente. Per lo stesso anno, i ricavi di questi prodotti postali sono pari a 359 milioni di Euro, con una

crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente. Come si rileva nel grafico successivo, a partire dal 2013 i volumi degli atti giudiziari è cresciuto sensibilmente (+14,8), mentre si registra un lieve calo delle notifiche a mezzo posta delle violazioni del codice della strada (-4,8).



Se si comparano i ricavi unitari, si può notare che quelli relativi ai servizi in esclusiva sono ben superiori sia a quelli postali in generale sia a quelli che possono essere ipotizzati per un servizio di messo notificatore, peraltro già offerto da alcuni operatori postali.



9. In una visione prospettica dello specifico settore, dovendo considerare l'evoluzione dei servizi di notificazione a mezzo posta, si deve ovviamente tenere conto del processo di digitalizzazione ed informatizzazione in generale e, in particolare, degli effetti sulle procedure e sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Ciò vale, in particolare, per l'aggregato che riguarda il settore della giustizia. Sono significative al riguardo le indicazioni che possono trarsi dal piano triennale (2017-2019) per l'informatica nella pubblica amministrazione, recentemente presentato.

Nel piano sono indicate le specifiche aree di intervento nell'ambito dell'ecosistema Giustizia: oltre al processo civile telematico e al processo tributario telematico, già *“in fase di dispiegamento e consolidamento”*, è menzionato il processo penale telematico *“in evoluzione anche per le componenti attinenti all'esecuzione della pena”* e il processo amministrativo telematico *“in fase di attivazione con i relativi sistemi di supporto (multi-videoconferenza)”*. A fronte di un'utenza che si prospetta ampia ed eterogenea appare rilevante l'impegno a costituire punti di accesso, vale a dire strutture tecnologico-organizzative che consentano di fornire ai *“soggetti abilitati, esterni all'ecosistema giustizia, i servizi di connessione al portale dei servizi telematici”*.

Non può sottacersi, infine, che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe verosimilmente entrare in vigore a sua volta il decreto legislativo, di cui il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato lo schema, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dell'amministrazione digitale. Tra le disposizioni contenute nel testo del suddetto schema, rileva, in particolare, la previsione dell'equivalenza alle notifiche effettuate a mezzo raccomandata delle comunicazioni trasmesse ai soggetti che sono obbligati, in virtù di altre norme recate dallo stesso testo, a dotarsi di un domicilio digitale. Ciò comporterà, secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica, un sicuro risparmio nelle spese postali quantificato, per il solo settore della pubblica amministrazione locale, in 250 mln di euro di spesa.

10. Tanto premesso, è agevole ritenere che l'apertura alla concorrenza anche dell'ultimo settore del mercato postale rimasto in regime di esclusiva, possa incontrare l'interesse da parte di molti dei soggetti già attivi nel mercato postale a livello nazionale.

La platea dei soggetti potenzialmente interessati è dunque molto ampia. Sotto tale profilo è noto che la situazione riscontrabile in Italia è del tutto peculiare: un numero elevatissimo di soggetti abilitati all'offerta di servizi postali che non trova analogie nello scenario europeo.

Si è registrato, in particolare negli ultimi cinque anni, un aumento notevolissimo dei titoli abilitativi (licenze e autorizzazioni) rilasciati: quasi 900 nuovi titoli sia nel 2012 che nel 2013 e, infine, nel 2016, 260 nuovi titoli. Attualmente il totale dei titoli abilitativi è pari a 4.300, di cui 1976 sono licenze individuali; gli operatori presenti sul mercato sono 2776 (più della metà degli operatori possiede, quindi, entrambi i titoli).

2.2 La completa apertura alla concorrenza del mercato postale: le previsioni della direttiva postale riferibili alla notificazione a mezzo posta e la normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea su tale attività

11. La terza direttiva sui servizi postali 2008/6/CE costituisce il fondamento normativo per la realizzazione del mercato interno dei servizi postali e rappresenta l'ultima tappa legislativa nel processo di graduale apertura del mercato. Nella direttiva era fissato un termine ultimo per la completa apertura del mercato: 31 dicembre 2010 per la maggior parte degli Stati membri¹⁴ e il 31 dicembre 2012 per i rimanenti.

Nella quinta relazione, del 2015, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva sui servizi postali - COM(2015) 568 – si afferma che possono considerarsi ampiamente realizzati i due principali obiettivi della politica postale europea: la garanzia di un insieme minimo di servizi di qualità specifica a un prezzo accessibile a tutti gli utenti e l'apertura del mercato a condizioni di concorrenza eque. Nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia, l'apertura del mercato non ha dato luogo ad un effettivo sviluppo della concorrenza sui mercati della corrispondenza e i fornitori del servizio universale hanno continuato a conservare quote di mercato maggioritarie.

12. La direttiva postale realizza un'armonizzazione delle disposizioni nazionali soltanto minima (e non completa) perché indica un “*quadro di principi generali*”¹⁵.

¹⁴ Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia.

¹⁵ Sul punto, oltre al decimo ‘considerando’ della direttiva 97/67/CE (“*in base al principio di sussidiarietà, è necessario adottare a livello comunitario un quadro di principi generali, ma [che] la scelta delle procedure specifiche dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare*”), si veda anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 18 ottobre 2006, sull'applicazione della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2002/39 [COM(2006) 595 def], che ricorda che «[l]a direttiva postale attuale si basa sul principio della minima armonizzazione».

Per tale motivo, poiché indicazioni puntuali non possono ricavarsi per le ordinarie licenze individuali, altrettanto è a dirsi per le licenze relative all'attività di notificazione a mezzo del servizio postale. Può pertanto essere richiamato il quadro della normativa dell'Unione europea già indicato nelle premesse del regolamento di cui alla delibera 129/15/CONS.

Oltre ai requisiti e agli obblighi che possono essere imposti esclusivamente alla impresa o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, l'art. 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva postale prevede che a tutti i soggetti che intendano fornire servizi postali (licenziatari o autorizzati) possono essere imposti *“se necessario e giustificato, requisiti e obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi”* e se *“opportuno”* obblighi in materia di contribuzione al fondo di compensazione, di contribuzione ai costi operativi delle autorità di regolazione e, infine, di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale¹⁶.

Sempre all'articolo 9, si precisa che le licenze o autorizzazioni non possono *“riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali”* (paragrafo 2, terzo comma) e che *“Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.”* (paragrafo 3).

13. La disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea (così, ad esempio, Germania, Francia, Spagna, Austria, Belgio e Regno Unito) non presenta caratteri di specialità rispetto all'ordinario servizio postale come, invece, si riscontra nell'ordinamento nazionale ove una normativa di rango primario (la legge n. 890 del 1982) si occupa di definire, anche con previsioni molto dettagliate, i profili gestionali ed operativi del servizio.

Utili indicazioni sull'individuazione del servizio ordinario come idoneo strumento di notificazione a mezzo posta, possono ricavarsi dal Regolamento CE n.1393 del 2007 che ha previsto una nuova disciplina uniforme per le notifiche di atti tra tutti i paesi membri dell'Unione europea, parificando le "altre" modalità di notificazione alla

¹⁶ All'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino, anziché: «—se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.» leggasi: «—se opportuno, essere subordinata all'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale, o imporre il rispetto di tali condizioni.»

notificazione tramite trasmissione tra gli uffici¹⁷ e prevedendo condizioni uniformi per la notificazione attraverso il servizio postale¹⁸.

In materia postale l'art. 14 prescrive che "*ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente*". Il regolamento, che si ripete ha lo scopo di fissare modalità uniformi di trasmissione necessarie e sufficienti ai fini di una rituale notifica, ha recepito l'orientamento prevalente nell'ordinamento degli Stati membri e conseguentemente ha stabilito che la raccomandata con ricevuta di ritorno sia l'ordinario strumento attraverso il quale si realizza la notificazione per mezzo del servizio postale¹⁹.

Ciò premesso, poiché nell'ordinamento degli altri Stati dell'Unione europea non vi è una normativa specifica per la notificazione a mezzo posta, non risultano essere stati fissati specifici obiettivi di qualità dovendosi, conseguentemente, ritenere che siano applicabili quelli stabiliti per il servizio di raccomandata.

2.3 Profili operativi del servizio di notificazione a mezzo posta

14. Per "servizio di notificazione a mezzo posta" deve intendersi il servizio di posta raccomandata attraverso il quale sono notificati gli atti e le comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e s.m.i. (legge n. 80/2005 e legge n. 31/2008), nonché le notificazioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992 (violazioni del Codice della Strada), prima offerti da Poste Italiane in regime di esclusiva ai sensi dall'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999.

¹⁷ Trasmissione tramite organi designati dagli Stati membri

¹⁸ Nel previgente regolamento n. 1348/00 la determinazione delle modalità di trasmissione necessarie e sufficienti ai fini di una rituale notificazione a mezzo del servizio postale era rimessa al singolo Stato membro, con conseguenti difformità di regime e notevoli incertezze applicative.

¹⁹ Sull'interpretazione delle norme del regolamento n.1393/2007 in materia di notificazione a mezzo posta si veda la sentenza del 2 marzo 2017 della Corte di Giustizia nella causa C-354/15 che ritiene valida la notificazione anche se : a) "*l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l'atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest'ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova*"; b) "*l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente*".

15. Per ciò che concerne gli atti giudiziari, il servizio “base” si compone di due invii: il piego – raccomandato – che contiene l’atto giudiziario da consegnare al destinatario, nonché l’avviso di ricevimento – anch’esso raccomandato – da restituire al mittente dell’atto e necessario per incardinare il procedimento.

Nell’offerta del servizio è contemplata anche l’eventualità – peraltro abbastanza frequente – dell’attivazione, in casi stabiliti *ex lege*, di servizi aggiuntivi a pagamento in base a tariffe differenziate, quali la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

La CAD è una raccomandata con ricevuta di ritorno. È inviata dall’agente postale al destinatario della notificazione in caso di mancato recapito del piego contenente l’atto giudiziario. Accade, infatti, che il recapito non possa materialmente essere eseguito o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità, o assenza delle altre persone che la legge abilita alla ricezione per conto dell’interessato. Attraverso la CAD si dà notizia al destinatario del tentativo di notifica e si comunica la data di deposito e l’indirizzo dell’ufficio postale presso cui l’atto è in giacenza. Sempre nella CAD è contenuto l’invito al destinatario a provvedere al ritiro entro sei mesi, avvertendolo che *“la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito”* e che, *decorso inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.*

La CAN è, invece, una raccomandata senza ricevuta di ritorno che è inviata dall’agente postale qualora la consegna del piego contenente l’atto giudiziario sia stata effettuata ad una persona diversa dal destinatario dell’atto (ad esempio, portiere, vicino o familiare del destinatario). Con la CAN il destinatario è informato dell’avvenuta notifica, della data in cui è stato consegnato il piego e della persona che lo ha ricevuto.

Ordinariamente la CAN è una raccomandata senza ricevuta di ritorno. Nell’ipotesi di prima notificazione all’imputato non detenuto, tuttavia, l’informazione al destinatario che l’atto è stato consegnato a “persona diversa” deve essere data attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 157 c.p.p.).

16. Relativamente alle violazioni del codice della strada, si ricorda che l’art. 201 prevede che siano rispettate le disposizioni in materia di notifica a mezzo posta, vale a dire le previsioni della legge n. 890 del 1982. Di conseguenza, per ciò che concerne il servizio “base” e per quanto riguarda l’eventuale emissione della CAN o della CAD, le procedure di notifica dei verbali sono identiche a quelle previste per la notificazione degli atti giudiziari.

Tuttavia, la differente estensione dell’area di riserva ha determinato nel tempo alcune conseguenze nella gestione, sotto il profilo operativo, del servizio. Si precisa nuovamente che mentre la riserva per le violazioni del Codice della strada riguardava soltanto la notifica delle violazioni, per gli atti giudiziari essa ricomprendeva non solo la notificazione dell’atto giudiziario ma anche le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione degli atti stessi.

Per tale motivo – area di riserva circoscritta alla sola notifica delle violazioni e non alle comunicazioni connesse - le pubbliche amministrazioni, oltre alla notifica a mezzo posta, secondo le norme di cui alla legge 890/82, hanno potuto optare per una diversa soluzione operativa. In concreto, si procede innanzitutto con la notifica diretta a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 del codice della strada (polizia stradale, polizia di Stato, arma di carabinieri, polizia municipale, etc.), e soltanto in caso di mancato recapito si provvede ad inviare una raccomandata per comunicare al destinatario di recarsi a ritirare il verbale depositato presso gli uffici della pubblica amministrazione stessa.

Nel corso del tempo questa seconda modalità di notifica è andata sempre più affermandosi in quanto meno onerosa della notificazione a mezzo posta che ha un costo pari a quello di due raccomandate oltre alla eventuale CAN o CAD: attraverso la notifica diretta a mezzo degli organi di cui all’art. 12 del codice della strada, infatti, il costo risulterà pari a quello di una raccomandata con avviso di ricevimento solo allorché il tentativo di notifica sia risultato infruttuoso. In quest’ultimo caso, vi è, inoltre, la possibilità di beneficiare degli sconti progressivi praticati dall’operatore postale alla clientela “business” in misura proporzionale ai quantitativi spediti.

17. Sempre sotto il profilo della concreta gestione operativa occorre accennare al tema degli “atti esenti” dalle spese di notificazione. L’esenzione non incide sull’ordinario svolgimento del servizio postale ma rappresenta indubbiamente un aspetto di una certa complessità sotto il profilo gestionale. Il nostro ordinamento²⁰ prevede, infatti, che siano poste a carico dell’Erario le spese di giustizia relative alle notificazioni a richiesta delle parti, qualora si tratti di determinate controversie (in materia di lavoro o di previdenza e assistenza sociale). E’, quindi, necessario che l’operatore postale effettui una contabilizzazione separata per tali atti e che, più in generale, sia disciplinata l’intera materia che potrà ora riguardare, accanto al fornitore del servizio universale, anche gli altri operatori concorrenti.

2.4 L’iter istruttorio

18. Nella redazione del presente documento di consultazione, oltre agli approfondimenti specifici e agli elementi di conoscenza acquisiti dagli uffici nel corso di questi anni attraverso l’attività di vigilanza e di regolamentazione del settore postale, si è anche tenuto conto del dibattito che si è svolto in sede parlamentare e, in particolare, delle osservazioni contenute nella documentazione che è stata acquisita durante l’esame del disegno di legge presso le competenti Commissioni del Senato e della Camera.

²⁰ Si veda la legge n. 319 del 1958, come modificata dalla legge n. 533 del 1973 e il d.P.R. n. 115 del 2002

Si aggiunge che, in vista della futura liberalizzazione e considerata l'esigenza di provvedere nei tempi limitati indicati nel disegno di legge, si è ritenuto opportuno chiedere, già nella fase immediatamente precedente alla definitiva approvazione, ai maggiori²¹ operatori del settore, se avessero elementi informativi da fornire o osservazioni da formulare sulle prospettive conseguenti all'abolizione dell'area di riserva²².

La pubblicazione del presente documento e l'avvio della procedura di consultazione rappresentano, dunque, la prima tappa dell'iter istruttorio che dovrebbe condurre all'adozione del regolamento, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Al termine della fase di consultazione pubblica, una volta acquisiti i contributi degli interessati (e svolte le eventuali audizioni), sarà predisposto uno schema di regolamento da sottoporre alle valutazioni del Ministero della Giustizia prima dell'esame e dell'adozione della delibera finale da parte del Consiglio dell'Autorità.

3 GLI ORIENTAMENTI MATURATI DALL'AUTORITÀ

3.1 Orientamenti generali della regolamentazione

19. La legge per la concorrenza prevede, per il rilascio della licenza per la notificazione a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, obblighi e requisiti specifici: i primi dovranno riguardare la “*sicurezza, la qualità, la continuità, la disponibilità e l'esecuzione dei servizi*”; i secondi, dovranno essere delineati, *ex art. 1, comma 58, della legge*, facendo riferimento alle nozioni di affidabilità, professionalità e onorabilità dei richiedenti.

20. Ciò premesso, si ritiene innanzitutto, che nella presente regolamentazione, relativa alle licenze per le notificazioni a mezzo posta, debbano essere richiamati i

²¹ In termini di fatturato e quote di mercato.

²² Attraverso questa fase che è meramente conoscitiva e deve essere tenuta ben distinta dalla fase di consultazione pubblica attraverso la quale si realizza pienamente il diritto degli interessati a partecipare all'attività regolamentare dell'Autorità, sono state acquisite alcune informazioni utili e, su alcuni temi, si è constatato che, accanto ad evidenti differenziazioni, si sono profilati orientamenti che potrebbero poi dar luogo, in sede di consultazione, a posizioni sufficientemente condivise.

requisiti e gli obblighi già previsti per il rilascio della licenza “ordinaria” nel regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali approvato con delibera n. 129/15/CONS (di seguito, “regolamento titoli abilitativi”). La licenza in materia di notifica a mezzo del servizio postale si caratterizza, infatti, già nella configurazione della legge, per essere soggetta ad un regime più rigoroso rispetto a quella ordinaria. Se, dunque, la prima è specificazione della seconda, appare assolutamente giustificato richiamare *in toto* le previsioni applicabili alla licenza “ordinaria” che, tra l’altro, non presentano profili di incompatibilità con il servizio ora liberalizzato.

Gli obblighi e i requisiti che, secondo le indicazioni del legislatore, saranno specificati in questa sede regolamentare – sia per il servizio di notifica degli atti giudiziari che per quello di notifica delle violazioni del codice della strada - si porranno, quindi, come aggiuntivi rispetto a quelli già indicati, per le licenze individuali ordinarie, dagli articoli 5 e 6 del regolamento in materia di titoli abilitativi, che ovviamente saranno specificati con riferimento al servizio di notificazione (così ad esempio, in materia di carta dei servizi, l’obbligo riguarderà la predisposizione e pubblicazione della carta dei servizi relativa al servizio di notificazione a mezzo posta, in conformità alla direttiva generale).

21. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quelle norme del regolamento titoli abilitativi che, avendo una valenza di carattere generale, risultano coerenti con la specialità che caratterizza i servizi di notifica per mezzo del servizio postale e quindi possono trovare sicura applicazione.

Si tratta, in particolare, delle previsioni regolamentari relative alle modalità di rilascio (art. 4), alle procedure di diffida, sospensione e revoca del titolo (art. 7), agli obblighi contributivi (artt. 13, 14 e 15), ai controlli affidati al Ministero sulla permanenza dei requisiti (art. 16) e, infine, sul richiamo al regime sanzionatorio previsto nel decreto legislativo n. 261 del 1999.

Quesito n. 1

Si condivide l’orientamento dell’Autorità di richiamare nella regolamentazione relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale i requisiti e gli obblighi già stabiliti in materia di licenze individuali dagli articoli 5 e 6 del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali (delibera 129/15/CONS)?

Quesito n. 2

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiamare nella regolamentazione relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale le norme di carattere generale previste agli artt. 4, 7, 13, 14, 15, 16 e 18 del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali (delibera 129/15/CONS)?

22. La piena apertura alla concorrenza del mercato dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale presuppone che il mantenimento di un'area di riserva non possa trovare più giustificazione in motivazioni di interesse pubblico ("esigenze di ordine pubblico").

L'avvenuta liberalizzazione di questo settore non implica, tuttavia, che debba essere disconosciuto, perché considerato non più esistente, l'interesse pubblico ad assicurare la massima sicurezza e correttezza nello svolgimento di tale attività; interesse che, indubbiamente, continua ad essere sotteso al procedimento di notificazione e che, conseguentemente, impone di garantire che le finalità proprie dell'istituto siano raggiunte.

Deve, infatti, essere assicurato, al destinatario della notificazione, il suo fondamentale diritto ad essere messo in condizione di conoscere il contenuto dell'atto attraverso l'opera di un soggetto qualificato, imponendo l'adozione di misure volte *ex ante* a scongiurare qualsiasi tipo di disservizio o criticità. Vi è inoltre l'indubbio interesse del mittente di poter scegliere l'offerta individuando, a priori, con garanzie di certezza e trasparenza, il soggetto al quale affidarsi anche al fine di determinare eventuali responsabilità.

È lo stesso legislatore, del resto, che ha dimostrato di voler presidiare, con particolare rigore, tale settore ritenendo necessario e giustificato imporre obblighi e requisiti specifici – in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione - rispetto a quelli previsti per il rilascio della licenza ordinaria.

23. In tale ottica, proprio perché l'attività di notificazione, svolta attraverso il servizio postale, deve essere in grado di assicurare la certezza legale della conoscenza da parte del destinatario attraverso un procedimento che si svolga in modo lineare e con il massimo livello di garanzia del suo buon esito, si ritiene non opportuno consentire una segmentazione del processo di notifica attraverso il coinvolgimento di più operatori postali nel medesimo processo di lavorazione ovvero nel medesimo procedimento di notifica.

È ben vero che la direttiva 97/67/CE consente tale segmentazione perché non impone che siano svolte cumulativamente tutte le fasi del ciclo di lavorazione (raccolta,

smistamento, instradamento e recapito) qualificando come “postale” anche i servizi che consistono in una o più di tali operazioni (ad eccezione dell’attività di solo trasporto). Si deve ritenere, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, che ciascuna delle fasi attraverso le quali si articola il servizio di notificazione a mezzo posta, abbia carattere di essenzialità e debba essere svolta direttamente dal medesimo soggetto.

Quesito n. 3

Si condivide l’orientamento dell’Autorità di richiedere che tutte le fasi di lavorazione/gestione del servizio di notificazione a mezzo del servizio postale - ad eccezione dell’attività di solo trasporto come definita nel regolamento sui titoli abilitativi - siano svolte dal medesimo operatore postale?

24. In merito all’area geografica entro la quale l’operatore postale è legittimato ad offrire i servizi di notifica a mezzo posta, nella regolamentazione del servizio, si intende differenziare il titolo abilitativo in funzione del diverso ambito territoriale coperto dal servizio prevedendo una licenza sia a livello nazionale che regionale. La diversa copertura territoriale, in analogia peraltro con quanto previsto in altri settori di competenza dell’Autorità, potrebbe meglio rispondere all’esigenza dell’impresa di dimensionare la richiesta di abilitazione all’aerea in cui effettivamente essa ritiene di poter sviluppare la propria attività.

Si deve considerare che gli obblighi specifici, che saranno previsti nel regolamento, impongono sicuramente un serio impegno logistico e organizzativo su tutto il territorio che, in base, alla licenza deve essere servito.

Se fosse prevista una licenza soltanto a livello nazionale, le imprese di dimensioni non rilevanti si troverebbero nell’alternativa o di dover rinunciare ad entrare nel mercato (perché ciò comporterebbe un onere che esse non sarebbero in grado di affrontare) o di essere costrette ad affrontare un impegno che, in futuro, potrebbe rivelarsi eccessivo rispetto alla propria capacità di offrire il servizio, di attrarre la domanda e di posizionarsi nel mercato. Si vuole, quindi, evitare che un sovradimensionamento dell’ambito territoriale che in base alla licenza deve essere servito, e che, si ripete, comporta - sicuramente - oneri, possa risolversi in un ostacolo ingiustificato all’accesso al mercato. Pertanto, si ritiene, opportuno considerare la realtà economica del mercato nazionale dei servizi postali nonché l’esigenza di assicurare un graduale accesso nel mercato con una operatività inizialmente limitata ad un ambito territoriale circoscritto.

Non si deve, infine, dimenticare che la stessa direttiva postale in materia di servizio universale consente di designare più imprese per coprire differenti parti del territorio nazionale.

25. Per analoghe considerazioni, vale a dire per assicurare un più adeguato dimensionamento dei contenuti del titolo abilitativo rispetto alle effettive capacità, dimensioni e piani di sviluppo dell'impresa, appare opportuno diversificare la licenza per la notifica degli atti a mezzo posta in ragione della diversa natura dell'atto e del diverso contesto ordinamentale entro il quale si inserisce il procedimento di notifica (attività giudiziaria, attività sanzionatoria derivante da violazioni del codice della strada).

Quesito n. 4

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di diversificare la licenza individuale per la notificazione a mezzo del servizio postale sia per ambito territoriale servito (regionale e nazionale) che per tipologia di atto da notificare (atti giudiziari e violazioni del codice della strada)?

3.2 I requisiti per il rilascio delle licenze individuali

26. La vigente regolamentazione in materia di rilascio di titoli abilitativi per l'esercizio di attività postali prevede già che il richiedente la licenza sia in possesso di requisiti di natura soggettiva. La delibera n. 129/15/CONS è intervenuta ad ampliare il novero dei requisiti in precedenza previsti per il rilascio, affinando anche alcuni strumenti di verifica.

A seguito della definitiva apertura del mercato postale stabilita dalla legge sulla concorrenza, la particolare delicatezza dei servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada richiede una specifica attenzione per assicurare l'affidabilità e la solidità dell'operatore postale che intenda intraprendere tale attività.

La legge sulla concorrenza - art. 1, comma 58 - ha previsto che i requisiti siano definiti alla luce delle nozioni di affidabilità, professionalità e onorabilità.

I requisiti di seguito enunciati devono essere posseduti dall'operatore postale all'atto della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della licenza.

I requisiti riguardano tutte le tipologie di licenza per il servizio di notificazione a mezzo posta delineate nei paragrafi precedenti (sia in ambito regionale che nazionale;

relative sia alla notificazione di atti giudiziari che alla notificazione di violazioni del codice della strada).

La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta automaticamente, secondo i principi, la decadenza dalla licenza che deve essere dichiarata dal Ministero dello sviluppo economico. Il licenziatario deve comunicare ai sensi dell'articolo 6 del regolamento titoli abilitativi, ogni eventuale modifica dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza. Si rammenta che, al fine di verificare la permanenza dei requisiti posseduti dal titolare di licenza individuale, il Ministero può svolgere controlli periodici (art. 16 del regolamento titoli abilitativi).

3.2.1 Affidabilità

27. Per valutare l'affidabilità del soggetto che richiede il titolo abilitativo si ritiene che si debba tenere conto, in primo luogo, di parametri di tipo economico e finanziario in grado di attestare la solidità dell'impresa. Anche il possesso di specifiche certificazioni di qualità contribuisce alla qualificazione del soggetto come affidabile per lo svolgimento del servizio.

Tanto premesso, relativamente alla capacità economico-finanziaria, il richiedente deve dimostrare la propria solidità mediante rilascio di una fideiussione bancaria (o di altra garanzia equipollente) per un ammontare differenziato e proporzionato alla dimensione dell'area territoriale che si intende servire.

Al fine di comprovare la solidità finanziaria del richiedente, si ritiene congruo fissare l'importo di € 100.000,00 per la licenza in ambito nazionale e € 20.000,00 per ciascuna licenza in ambito regionale, fino ad un massimo di € 100.000,00 ove il richiedente intenda conseguire più licenze "regionali".

28. Inoltre, all'atto della presentazione della domanda, l'impresa deve produrre i propri bilanci (o estratti di bilanci o dichiarazione sottoscritta, ai sensi del d.P.R. 445/2000) con i dati relativi al fatturato globale d'impresa degli ultimi 2 esercizi che non deve risultare inferiore a € 1.000.000,00 per la licenza a livello nazionale ed a € 200.000,00 per la licenza speciale a livello regionale.

29. Nella domanda l'impresa dovrà fornire informazioni sul livello di strutturazione che intende realizzare nonché i dati relativi al numero medio annuo di dipendenti che intende assumere, indicando separatamente il numero delle unità a seconda delle diverse tipologie di contratto impiegate negli ultimi 2 anni. L'operatore richiedente deve altresì

presentare un *business plan* con la descrizione delle aree che intende coprire con il servizio di notifica a mezzo posta, dei volumi che intende gestire e del personale che intende impiegare.

30. Per ciò che concerne le certificazioni di qualità, tenuto conto delle particolari garanzie che devono assistere il servizio di notifica a mezzo posta (si pensi, ad esempio, alla notifica degli atti giudiziari in materia penale), l'operatore deve dimostrare di essere in possesso della certificazione ISO 9001, relativa alla qualità dei processi, e della certificazione ISO 27001, in materia di tutela dei dati, con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta.

31. All'atto della domanda, l'operatore postale dovrà fornire una dichiarazione dalla quale risulti:

a. l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;

c. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d. di non aver presentato nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

e. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

f. di non trovarsi in una delle situazioni che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

3.2.2 Professionalità

32. Come richiesto dalla legge, anche il requisito della professionalità costituisce elemento imprescindibile per il rilascio della licenza individuale speciale. La professionalità può sostanzialmente ricondursi al possesso di un'adeguata esperienza nel settore postale che possa dimostrare l'idoneità a gestire una procedura complessa e articolata come quella delle notificazioni

Tale esperienza dovrà essere dimostrata innanzitutto attraverso il possesso della licenza da almeno due anni (e, a tal fine, il richiedente dovrà dichiarare il permanere dei requisiti richiesti).

33. Altro requisito, relativo ad una capacità tecnico-organizzativa più specifica, riguarderà l'effettiva esperienza o nel settore delle notifiche mediante impiego di messi notificatori ovvero nel servizio relativo ad invii tracciati a firma (posta raccomandata, assicurata, pacchi) per una percentuale non inferiore al 10% del fatturato totale.

34. L'esperienza nel settore delle notifiche è dimostrata attraverso almeno tre attestazioni positive dei committenti, mentre la percentuale del fatturato relativa al recapito di posta tracciata a firma è dimostrata mediante la produzione dei dati di bilancio relativi alle attività postali svolte nel biennio precedente.

35. Altro requisito di professionalità è costituito dal non aver subito provvedimenti di esclusione da gare ad evidenza pubblica per irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni.

3.2.3 Onorabilità

36. Per quanto riguarda il requisito di onorabilità si ritiene che l'operatore debba fornire adeguate garanzie circa la correttezza della propria condotta professionale. I soggetti richiedenti dovranno a tal fine dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;

b) non aver subito l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- c) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) non aver commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
- e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personale o reale;
- g) di essere in regola con il pagamento del contributo alle spese di funzionamento dell'Autorità, al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo, e alle spese per le funzioni istruttorie, di verifica e controllo sulla permanenza dei requisiti svolte dal Ministero dello sviluppo economico.

37. L'impresa deve inoltre dimostrare, producendo idonea documentazione, di aver adottato, implementato e sottoposto a verifica periodica:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati ed a contrastare la corruzione;
- una struttura organizzativa per il controllo di conformità delle attività a normative (d.lgs. n. 231/2001).

Quesito n. 5

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine ai requisiti – ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento approvato con delibera 129/15/CONS - per il rilascio delle licenze per la notificazione a mezzo del servizio postale?

3.3 Gli obblighi previsti per la licenza individuale

3.3.1 Sicurezza

38. Si ritiene che il profilo della sicurezza debba essere valutato con riguardo alla tipologia di rapporto di lavoro del personale dipendente nonché, in considerazione della

particolare riservatezza degli invii destinati alla notificazione, dell'adeguatezza dei locali e delle strutture presso le quali avvengono le lavorazioni.

3.3.1.1 Il personale dipendente

39. Per quanto riguarda il personale dipendente, è di fondamentale importanza l'obbligo, già previsto nel regolamento titoli abilitativi, di assumere e di regolare il rapporto di lavoro del personale nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale e di comunicare, all'atto della presentazione della domanda, il numero di dipendenti divisi in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge.

Il rapporto di lavoro del personale impegnato nel servizio di notificazione a mezzo posta, quantomeno di quello addetto alle fasi di accettazione e recapito, deve essere di tipo subordinato, caratteristica questa che appare necessaria considerata la natura "certificatoria" dell'attività svolta dall'addetto postale che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 261/99 è incaricato di pubblico servizio (art. 358 del codice penale).

40. Data la necessità di interesse pubblico di ottenere un servizio puntuale e sicuro, la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada richiede che gli operatori debbano rispettare un requisito minimo di dotazione di organico, nell'ordine di lavoratori FTE (*full time equivalent* o equivalente a tempo pieno), qualora intendano fornire tale servizio. Tale personale deve essere presente in maniera congrua in tutta la catena di prodotto (nella ricezione, nella lavorazione e nella consegna del prodotto, nonché nei punti di giacenza) al fine di mantenere uno standard di servizio costante ed elevato e, soprattutto garantire che il servizio sia svolto con efficienza, regolarità e continuità, su tutta l'area geografica ricompresa nella licenza.

Un fattore per la determinazione di tale requisito può essere desunto dal documento ANAC "Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 – Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali (pubblicata nella G. U. n. 1 del 2 gennaio 2015", laddove veniva indicato come organico minimo per anno solare un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche ed uno ogni 30.000 pezzi di posta raccomandata.

Attraverso l'uso di tali criteri, supponendo pertanto che si applichi il valore delle notifiche per gli atti giudiziari e della posta raccomandata per le violazioni del codice della strada e, considerando un valore costante per numero di prodotti per ciascun abitante, è possibile fare una proiezione sul totale del mercato per il numero di dipendenti che dovrebbero essere impiegati a tale compito.

Sulla base di tale elaborazione (si veda la tabella allegata) si ritiene pertanto di dover indicare un numero di dipendenti minimo per ciascun ambito regionale per il quale viene chiesta la licenza, quale obbligo a garanzia della sicurezza, nonché della certezza, qualità e regolarità del processo di notificazione a mezzo del servizio postale. Per la licenza in ambito nazionale dovrà essere rispettato il medesimo dimensionamento dell'organico ripartito per ambito regionale.

È importante sottolineare che si tratta di un obbligo definito indicando un parametro di dimensionamento dell'organico ragionevole perché fissato nella misura minima e che, pertanto, non va oltre quanto necessario a raggiungere l'obiettivo²³ che si intende perseguire, vale a dire la garanzia di un livello sufficiente di sicurezza e qualità di un servizio fondamentale considerata la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

3.3.1.2 I locali e le infrastrutture utilizzate

41. Si osserva, innanzitutto, che per evidenti ragioni di rispetto della segretezza della corrispondenza²⁴, le lavorazioni (registrazione, smistamento, etc.) degli invii postali devono svolgersi obbligatoriamente all'interno di locali e strutture aziendali dedicati esclusivamente alle attività postali.

All'atto della domanda, inoltre, l'operatore postale deve presentare un piano dettagliato relativo alla sicurezza ed alla protezione dei dati in relazione: ai locali ed alle strutture dedicati alle lavorazioni interne degli invii; ai locali aperti al pubblico (ad esempio, per l'accettazione degli atti e/o per il ritiro degli invii inesitati); alle attrezzature utilizzate per la lavorazione degli invii; alle infrastrutture tecnologiche impiegate; agli strumenti operativi utilizzati.

42. L'operatore dovrà, altresì fornire la dimostrazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza dei dati, attraverso l'utilizzazione di idonee dotazioni, la previsione di misure tecniche ed organizzative per la protezione della segretezza anche

²³ Corte di Giustizia, Sentenza 26 gennaio 2006, causa C-514/03. (La censura relativa al numero minimo di dipendenti previsto per le imprese di vigilanza in Spagna è stata accolta sotto il profilo che il governo spagnolo non ha dimostrato in modo circostanziato l'adeguatezza di tale limite rispetto alla realizzazione dell'obiettivo perseguito, garanzie di sicurezza in materia di trasporto beni di valore e di oggetti pericolosi); Corte di Giustizia, Sentenza 13 dicembre 2007, causa C-465/05 (Il potere del Prefetto di autorizzare qualsiasi variazione del numero dei dipendenti è stato considerato come circostanza tale da incidere sull'accesso degli operatori stranieri al mercato italiano dei servizi di vigilanza privata)

²⁴ La tutela dell'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza riguarda sia il mittente che il destinatario.

in caso di criticità, la definizione di un programma di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza dei dati.

3.3.2 Qualità del Servizio

43. La direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, prevede che possano essere imposti agli operatori postali (autorizzati e licenziatari) “..*obblighi in merito alla qualità, e all'esecuzione dei servizi..*”. Il legislatore, nell'abolire l'area di riserva, ha rimarcato l'esigenza che nell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale siano rispettati obblighi inerenti “..*alla qualità..... e all'esecuzione dei servizi medesimi*” (articolo 1, comma 57). I due profili – qualità ed esecuzione del servizio – sono strettamente connessi e saranno quindi trattati consecutivamente.

44. Sotto il profilo della qualità del servizio, è necessario, innanzitutto, individuare obiettivi di qualità adeguati e coerenti con le finalità e le caratteristiche del servizio di notificazione a mezzo del servizio postale. È evidente allora l'importanza di definire obiettivi di qualità relativi al recapito dell'invio, determinando i giorni intercorrenti tra la data del deposito e quella di consegna al destinatario.

Per definire questo obiettivo di qualità è importante osservare che la legge n. 890 del 1982 qualifica come invii “raccomandati” sia gli invii che compongono il servizio “base” di notificazione, sia gli ulteriori invii – comunicazioni - che sono effettuati, ad esempio, nell'eventualità che il destinatario sia assente o che l'atto da notificare sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.

Se si guarda, appunto, al servizio di “base”, risulta evidente che il procedimento di notificazione si realizza attraverso due invii entrambi raccomandati (“in raccomandazione”): uno che ha ad oggetto l'atto da notificare al destinatario e l'altro, che ha ad oggetto l'avviso di ricevimento (costituente prova dell'avvenuta notificazione) che deve essere restituito al mittente. La caratteristica del servizio – doppio invio raccomandato – da sempre è stata considerata nella determinazione dell'importo del corrispettivo, pari al doppio di un singolo invio raccomandato.

45. Per tali motivi, dovendo fissare un obiettivo qualitativo minimo, è ragionevole utilizzare il medesimo standard relativo agli invii di posta raccomandata: J+4 nel 90% dei casi e J+6 nel 98% dei casi²⁵. Lo standard troverà applicazione per ogni invio

²⁵ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 279. Delibera 396/15/CONS art. 9-bis, comma 2.

raccomandato previsto nella procedura di notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982: non solo quindi per la notifica (consegna dell'atto "*nelle mani proprie del destinatario*") ma anche per le comunicazioni previste dalla legge nell'ambito del procedimento di notificazione (così, ad esempio, per le raccomandate CAN e CAD, per la raccomandata che, ai sensi dell'art. 8 della legge n.890 del 1982, è inviata al mittente per renderlo edotto che l'atto, depositato, non è stato ritirato nel termine di dieci giorni).

46. In tutte le ipotesi di comunicazioni relative al procedimento di notificazione che devono essere inviate al mittente o al destinatario, oltre all'obbligo di rispettare lo standard qualitativo già indicato, si ritiene opportuno specificare anche il termine entro il quale l'operatore postale deve provvedere ad effettuare l'invio.

Nella legge del 1982 i termini per adempiere tale obbligo sono spesso indicati con locuzioni che, pur non essendo puntualmente determinate sotto il profilo temporale ("*immediatamente*", "*subito*"), esprimono, tuttavia, inequivocabilmente, l'esigenza di massima celerità che trova giustificazione nella stringente tempistica dettata dalla legge n. 890 del 1982 e nell'esigenza di certezza della tempistica dell'intero procedimento di notificazione.

47. Per tali ragioni, si ritiene di dover precisare che gli obblighi di comunicazione relativi al procedimento di notifica che incombono all'operatore che svolge il servizio di notificazione siano adempiuti nel termine di 24 ore dalla realizzazione della fattispecie prevista nella legge n. 890 del 1982.

48. Dovrà, infine, essere applicato un sistema di qualità aziendale con procedure utili a definire le modalità di svolgimento del servizio e la loro possibile ottimizzazione anche correlata alle eventuali modifiche normative.

49. L'operatore deve poi predisporre, e presentare all'atto della domanda, un "manuale operativo" per gli addetti al recapito (e alla consegna degli invii inesitati) contenente i riferimenti giuridici e le modalità procedurali per la notifica degli atti giudiziari e dei verbali per infrazioni al codice della strada.

50. Gli addetti al servizio dovranno frequentare un apposito corso di formazione, con prova d'esame finale, della durata minima di 60 ore, nonché di corsi di aggiornamento in caso di modifiche del quadro regolamentare. Il programma del corso di formazione e di quelli di aggiornamento dovranno essere approvati dal Ministero della Giustizia.

3.3.3 Esecuzione dei servizi

3.3.3.1 Uniformità di buste e modelli. Tracciabilità

51. Per ciò che riguarda l'esecuzione dei servizi, si ricorda che l'articolo 2 della legge 890 del 1982, prevede che per la notificazione e per le comunicazioni connesse siano utilizzate “*speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde [...] conformi al modello prestabilito dalla amministrazione postale*”.

Fermo restando l'obbligo, per tutti gli operatori che intendono offrire il servizio, dell'uso di buste e moduli di colore verde, è assolutamente necessario, ai fini dell'immediata identificabilità dell'operatore postale incaricato del servizio, che sulle buste e sui moduli sia apposto il logo e la denominazione dell'operatore stesso.

Nel regolamento sarà poi specificato che, ove necessario o imposto da modifiche normative, gli eventuali nuovi standard, uniformi per tutti i licenziatari, relativi alle buste e ai moduli, saranno determinati dall'Autorità, sentito il Ministero della giustizia.

52. Ugualmente deve essere garantita la tracciabilità del singolo invio nel percorso che compie nella rete dell'operatore postale, dal momento della sua spedizione fino al momento della sua consegna al destinatario, inclusi i passaggi interni del processo di lavorazione.

Per singolo invio deve intendersi tanto il piego contenente l'atto giudiziario (o il verbale) quanto le comunicazioni previste nell'ambito del procedimento di notificazione (ad esempio, l'avviso di ricevimento, sia la CAN quanto la CAD con il relativo avviso di ricevimento).

Ai diversi invii correlati alla notificazione dell'atto giudiziario (piego raccomandato, avviso di ricevimento raccomandato, raccomandata CAN, raccomandata CAD, avviso di ricevimento della CAD), l'attribuzione del codice identificativo deve consentire di associare automaticamente tutti i diversi invii relativi allo stesso procedimento di notificazione.

3.3.3.2 Digitalizzazione di alcune fasi della procedura di notificazione

53. Alcuni operatori postali stanno già proponendo all'utenza soluzioni innovative in linea con i bisogni emergenti di una clientela sempre più attratta dall'utilizzo dei servizi digitali.

Da parte dei maggiori operatori postali, attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione, sono già erogati – soprattutto al destinatario – efficaci alternative ad analoghi servizi tradizionali.

È questo il caso del ritiro della posta raccomandata inesitata in modalità digitale da parte dei destinatari, modalità che consente, connettendosi alla rete da qualsiasi punto e previa digitazione di apposite user id e password (ed in un prossimo futuro, probabilmente, anche attraverso l'utilizzo del più semplice SPID) di scaricare l'invio digitalizzato.

54. La gestione digitale di alcune fasi del procedimento di notifica e in particolare, di quella di recapito digitale dell'avviso di ricevimento sembrerebbe in linea con le norme della legge 890/82 che già prevedevano, in un diverso scenario tecnologico, la possibilità di utilizzare modalità alternative (si veda l'articolo 4 “...l'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica [...]”).

Si osserva al riguardo che, ove la modifica digitale fosse adottata anche soltanto per l'avviso di ricevimento degli atti giudiziari (che risulta essere uno degli aspetti più problematici dell'intera procedura di notifica, come attestato dalle attività di vigilanza e monitoraggio nel settore svolte dall'Autorità), il mercato dei servizi postali ne trarrebbe notevole giovamento, generando anche indubbi vantaggi per l'utenza servita grazie al possibile abbattimento dei costi relativi alla restituzione fisica al mittente.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere che, in sede di domanda per ottenere il rilascio della licenza il richiedente si impegni a realizzare, nel triennio successivo, un piano per la gestione digitale di alcune fasi del procedimento di notificazione.

3.3.4 Continuità e disponibilità

55. In merito agli aspetti di continuità e disponibilità del servizio si ritiene che essi possano essere meglio definiti specificando alcuni obblighi relativi alla capillarità dei punti di raccolta e di consegna degli invii, nonché alla possibilità per il destinatario di ritirare l'invio inesitato anche nelle ore pomeridiane.

3.3.4.1 Capillarità dei punti di deposito (giacenza) e orari di ritiro

56. Relativamente a tale aspetto occorre evitare che l'apertura del mercato e le conseguenti dinamiche concorrenziali possano svolgersi in danno degli utenti. È evidente, ad esempio, che la maggiore o minore diffusione sul territorio dei punti di

giacenza incide in modo rilevante sui costi che l'operatore deve affrontare per svolgere il servizio ma, nel contempo, l'esigenza di ridurre al minimo tale voce di costo può risolversi in un irragionevole disagio per i destinatari che potrebbero essere costretti a percorrere distanze eccessive.

In tale prospettiva, oltre alla previsione di un sufficiente numero di punti di giacenza per il ritiro della corrispondenza inesitata, si potranno prevedere misure che, attraverso modalità alternative come la possibilità di passaggi multipli e di consegna su appuntamento, consentano di ridurre al minimo l'onere per il destinatario di recarsi presso una struttura fisica dell'operatore per ritirare l'invio "giacente", perché non recapitato.

57. Pertanto, per quanto riguarda tale aspetto, l'esigenza di evitare un aggravio ingiustificato per gli utenti potrà essere soddisfatta, non solo attraverso un'adeguata diffusione dei punti di giacenza ma anche attraverso la comprovata possibilità di utilizzare soluzioni alternative che, nel rispetto della procedura di notificazione delineata dalla legge n. 890/1982, assicurino, con continuità e certezza, la corretta gestione dell'invio inesitato attraverso il contatto con il cliente e/o un secondo recapito previo appuntamento.

58. A parte la possibilità di adottare soluzioni alternative di oggettiva e comprovata efficacia, la modalità ordinaria di ritiro dell'invio a cura del destinatario, dopo il primo tentativo di consegna, è assicurato attraverso un numero adeguato di punti di giacenza in rapporto alla popolazione e all'ambito territoriale della licenza.

In considerazione delle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, l'articolazione logistica della rete, *sub specie* di numero di strutture abilitate al deposito e al ritiro da parte dell'interessato (giacenza), deve essere distribuita sul territorio in modo da garantire una copertura omogenea e razionale dell'area in modo da ridurre il più possibile la distanza che ogni singolo utente deve percorrere per il ritiro delle giacenze

L'operatore postale deve pertanto disporre di strutture, destinate esclusivamente all'attività postale, adeguatamente dislocate sul territorio, avuto riguardo alla popolazione residente nonché alla superficie territoriale nel rispetto dei criteri qui di seguito specificati:

- a) per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15 mila abitanti l'aggiudicatario dovrà assicurare almeno una struttura entro un raggio massimo di 10 km dal centro del Comune.
- b) per i Comuni con popolazione compresa tra i 15 mila e 50 mila abitanti l'aggiudicatario dovrà assicurare almeno una struttura in ciascun Comune.
- c) per i Comuni con popolazione compresa tra i 50 mila e 200 mila abitanti l'aggiudicatario dovrà prevedere almeno:

1. una struttura in ciascun Comune con superficie inferiore a 100 km²/q;
2. due strutture in ciascun Comune con superficie maggiore di 100 km²/q.

d) per i Comuni con popolazione maggiore di 200 mila abitanti l'aggiudicatario dovrà prevedere almeno 3 strutture in ciascun comune.

Per talune particolari città, di seguito indicate, il numero delle strutture è stato determinato in ragione della popolazione ivi residente e della superficie dell'area. In particolare, dovrà essere previsto il seguente numero minimo di strutture:

Roma	27	Bologna	4
Milano	10	Bari	4
Napoli	8	Firenze	4
Torino	6	Venezia	4
Genova	5	Reggio Calabria	3
Palermo	5	Cagliari	2

3.3.4.2 Orari di ritiro (pomeridiano e prefestivo)

59. Al destinatario dovrà essere consentito di ritirare l'invio postale presso la struttura in cui è giacente – indicata nell'avviso di giacenza – in un orario compreso almeno tra le ore 9.00 e le 19.00. A tal fine, le strutture dovranno essere aperte almeno due pomeriggi a settimana ed almeno dalle ore 15.30 alle ore 19.00 oltre che il sabato mattina (orari e giorni compatibili con la normale attività lavorativa).

Quesito n. 6

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine agli obblighi - ulteriori rispetto a quelli previsti alla delibera 129/15/CONS - per il rilascio della licenza per la notificazione a mezzo del servizio postale?

Tabella: Proiezione dell'organico, su base regionale, necessario per la fornitura dei servizi di atti giudiziari e multe.

Regione	Numero di abitanti residenti	Percentuale della popolazione su totale nazionale	Numero di dipendenti previsto *		
			Atti giudiziari	Multe	Totale
Lombardia	10.008.349	16,5	428	40	469
Lazio	5.888.472	9,7	252	24	276
Campania	5.850.850	9,6	250	24	274
Sicilia	5.074.261	8,4	217	20	238
Veneto	4.915.123	8,1	210	20	230
Emilia Romagna	4.448.146	7,3	190	18	208
Piemonte	4.404.246	7,3	189	18	206
Puglia	4.077.166	6,7	175	16	191
Toscana	3.744.398	6,2	160	15	175
Calabria	1.970.521	3,2	84	8	92
Sardegna	1.658.138	2,7	71	7	78
Liguria	1.571.053	2,6	67	6	74
Marche	1.543.752	2,5	66	6	72
Abruzzo	1.326.513	2,2	57	5	62
Friuli VG	1.221.218	2,0	52	5	57
Trentino-AA	1.059.114	1,7	45	4	50
Umbria	891.181	1,5	38	4	42
Basilicata	573.694	0,9	25	2	27
Molise	312.027	0,5	13	1	15
V. d'Aosta	127.329	0,2	5	1	6
TOT	60.665.551	100,0	2597	245	2842

Fonte: dati ISTAT.

*Valore calcolato sulla base dei volumi dei servizi riservati dichiarati da Poste Italiane per l'anno 2016 e sulla base dell'organico minimo per anno solare (un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche ed uno ogni 30.000 pezzi di posta raccomandata) come indicato dal documento ANAC "Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 – Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali (pubblicata nella G. U. n. 1 del 2 gennaio 2015)".